
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione per irragionevole durata del processo: il diritto all'indennizzo spetta anche al contumace

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, va confermato che hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo né l'esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 7.7.2015, n. 14072

...omissis...

Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata. E' preliminare l'esame dell'eccezione dedotta dal controricorrente ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: il ricorso è ammissibile nei limiti appresso indicati, dato che, contrariamente a quanto assume il xxxxxxxxxxxx., espone sommariamente i fatti di causa, sotto i profili occorrenti per la soluzione delle questioni sollevate in questa sede, ed inoltre, attraverso una lettura globale, consente con sufficiente specificità di cogliere le ragioni per le quali si sollecita l'annullamento del provvedimento impugnato.

Pur vero che l'Amministrazione ricorrente ha confezionato il ricorso con la riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali, tuttavia detto dato è temperato dall'illustrazione, in termini argomentativi, delle domande e delle difese hinc inde, esponendo, nella parte dedicata allo svolgimento dei motivi di ricorso, le considerazioni alla luce delle quali i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione oggetto di critica.

L'eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata in tutte le sue prospettazioni, salvo quanto si andrà a precisare di seguito con riferimento ai singoli mezzi.

Premesso quanto sopra ed affermata la ammissibilità del ricorso, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si lamenta che la corte di appello abbia del tutto omesso di pronunciarsi su quanto eccepito dall'Amministrazione nella prima difesa, in particolare il fatto che trattandosi di processo contumaciale la parte non avrebbe avuto titolo per agire in sede riparatoria.

Rileva il Collegio l'assoluta infondatezza della censura per avere la corte distrettuale espressamente chiarito che la scelta dell'imputato di rimanere contumace non escludeva la sua qualità di parte del processo penale e quindi il suo diritto a richiedere l'indennizzo per equa riparazione (v. pag. 3 del decreto impugnato), per cui non vi è ragione della doglianza formulata dall'amministrazione, essendo stata l'eccezione dedotta ampiamente valutata dal giudice e risolta in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. SS.UU. 14 gennaio 2014 n. 585), come di seguito meglio si illustrerà.

Con il secondo motivo il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 75 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la corte di merito erroneamente e ingiustificatamente, con il decreto impugnato, riconosciuto all'intimato l'indennizzo per equa riparazione, senza tenere in alcun conto la sua contumacia per tutta la durata del processo presupposto. Il motivo è privo di pregio.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 585/14, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo né l'esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.

Enunciato con riferimento ad un giudizio presupposto civile, detto principio deve ritenersi senz'altro estensibile anche alla materia penale, nella quale non meno evidente è che la contumacia non esprime di per sé sola né insensibilità al disagio derivante dalla pendenza processuale, né disinteresse al relativo esito (cfr. Cass. penale n. 25170 del 2008, che ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale ha escluso che la mera contumacia riveli il disinteresse dell'imputato al processo). Ed anzi, proprio nell'ambito del processo penale la contumacia ben può essere dettata da una precisa (e legittima) scelta difensiva, che come non aggrava così neppure esclude il normale patema d'animo per l'attesa della decisione. In altri termini, nel procedimento penale l'imputato - sia che scelga di difendersi sia che opti per la contumacia - è comunque soggetto alla potestà punitiva dello Stato e tale condizione è da ritenere di per sé fonte di patema d'animo.

Facendo applicazione del detto principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Né può trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. del controricorrente, atteso che la proposizione del ricorso da parte del Ministero, supportata dalla formulazione di tesi difensive e dalla rinnovazione di eccezioni ancorché infondate, non può integrare la fattispecie della temeraria nell'introduzione del giudizio; tanto più, poi, in un caso come quello di specie, nel quale la domanda della ricorrente non è stata integralmente accolta dalla Corte d'appello. In conclusione, il ricorso va rigettato, al pari della domanda del contro ricorrente ex art. 96 c.p.c..

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore dell'avvocato Bruno xxxx, dichiaratosi antistatario.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso e la domanda del controricorrente per responsabilità aggravata;

condanna l'Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell'Avvocato xxxx., dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 28 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice